



Berna, 26 febbraio 2015

323.9.5.2015

Circolare

R-30

Prova del trasporto diretto in caso di importazione nel quadro degli ALS o del SGP

In caso di invii importati in Svizzera a partire da un deposito doganale nell'UE, non è sempre necessario allestire documenti di transito per il tragitto dal deposito doganale nell'UE all'ufficio doganale di uscita dell'UE.

Nell'UE il trasporto dal deposito doganale all'ufficio doganale di uscita (ufficio doganale di confine) nel quadro del regime di deposito doganale può avvenire senza formalità.

La prova dell'adempimento delle condizioni relative al trasporto diretto può essere pertanto fornita anche presentando i seguenti documenti:

- a. copie dei documenti doganali attestanti che le merci sono rimaste sotto controllo doganale;
- b. registrazioni di deposito;
- c. qualsiasi altro documento probatorio, o
- d. quale ultimo mezzo, un certificato di non manipolazione rilasciato dalle autorità doganali dell'UE che attesti che le merci sono rimaste sotto controllo doganale permanente e non sono state sottoposte a manipolazioni/lavorazioni non permesse.